

INDAGINI E BONIFICHE AMBIENTALI dalla progettazione all'esecuzione: VIOLAZIONI E SANZIONI

Dott. Alessandro Lucchesini, Responsabile Tecnico CECAM srl, Firenze

Ravenna, 25 settembre 2013

Direttiva europea 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale:

- Obiettivo: prevenire e riparare i danni ambientali
- Principi (chi inquina paga)
- Definizione di danno ambientale
- Definizione dell'ambito di applicazione
- Responsabilità
- Prevenzione e riparazione dei danni
- Criteri di riparazione

Evoluzione della normativa ambientale italiana

- Legge 349/86
- D.M. 121/89
- Leggi regionali
- D.Lgs. 22/97 e D.M. 471/99
- D.Lgs. 152/06

Violazioni (reati contravvenzionali e violazioni amministrative) e sanzioni (pene detentive e pecuniarie):

Fase di progettazione:

- Mancanza dei requisiti necessari
- False dichiarazioni e certificazioni

Fase di esecuzione degli interventi:

- Gestione dei rifiuti
- Autorizzazioni allo scarico
- Mancata notifica o adozione della MISE
- Omessa bonifica
- Danno ambientale

MANCANZA DEI REQUISITI NECESSARI

Nella progettazione non ci sono violazioni specifiche in materia ambientale, che si possono ricondurre alle ipotesi di falsità in atti e certificazioni punite dagli articoli 476-493 c.p.

Ai fini della sola progettazione non è richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, come specificato dalle circolari dell'Albo stesso, con conseguente esclusione della configurabilità del reato di gestione non autorizzata di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/2006

FALSE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

La norma art. 260 bis comma 6 punisce l'utilizzo di certificati di analisi in cui sono contenute false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche. Il reato può essere commesso non solo da chi effettua le analisi, ma anche dal richiedente

In caso di caratterizzazione di rifiuti, il produttore è il primo soggetto che conosce il rifiuto, che lo campiona e deve fornire le indicazioni corrette sull'origine e la composizione

GESTIONE DEI RIFIUTI

Gestione non autorizzata dei rifiuti

Art. 256 D.Lgs. 152/06

La norma punisce chiunque effettua una gestione non autorizzata di rifiuti, in caso di violazione delle autorizzazioni o di carenza dei requisiti richiesti per le iscrizioni o delle comunicazioni richieste per lo svolgimento delle attività di gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione)

Discarica non autorizzata

Traffico illecito di rifiuti

Abbandono di rifiuti

Miscelazione di rifiuti

GESTIONE DEI RIFIUTI

Omessa tenuta dei registri di carico e scarico e/o dei FIR

Art. 258 D.Lgs. 152/06

La norma punisce l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico, l'omessa registrazione anche di una sola operazione o la registrazione incompleta o inesatta; sono altresì punite l'omessa ovvero l'incompleta o l'errata compilazione del FIR

Omessa iscrizione al SISTRI e omesso pagamento del contributo

Omessa o errata compilazione schede SISTRI

Trasporto senza scheda SISTRI o con scheda alterata

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Sanzioni penali

Art. 137 D.Lgs. 152/06

Gli scarichi attivati nell'ambito delle attività di bonifica o messa in sicurezza sono riconducibili a scarichi di reflui industriali

E' punito chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Le sanzioni sono diverse in funzione della presenza o meno nei reflui di sostanze pericolose

Sono puniti anche il mancato rispetto dei limiti di scarico e le violazioni delle prescrizioni impartite

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Sanzioni amministrative

Art. 133 D.Lgs. 152/06

Come nel caso dell'art. 137, sono puniti i superamenti nello scarico dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06

Sono altresì puniti gli scarichi senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, la mancata osservanza delle prescrizioni,, ecc

MANCATA NOTIFICA O ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE O MISE

Il responsabile dell'inquinamento, così come anche il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento delle CSC deve effettuare la notifica ex art. 242 o art. 245 D.Lgs. 152/06

In caso di mancata notifica di cui all'art. 242 il trasgressore è punito ex art. 257 comma 1 parte seconda

La mancata notifica e la mancata adozione delle misure di prevenzione e di MISE può determinare l'applicazione di sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 304 d.Lgs. 152/06, richiamata dall'art. 242 o in caso di pericolo di danno ambientale

OMESSA BONIFICA

Il reato è configurabile se il responsabile dell'inquinamento non provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato ex art. 257 D.Lgs. 152/06. Per tale reato non si può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica, ma si segnala anche giurisprudenza (Cass. III n. 35774/2010) che ha configurato il reato già in caso di mancata attuazione del Piano della Caratterizzazione

Evoluzione del reato con il passaggio dal D.M. 471/99 al D.Lgs. 152/06

DANNO AMBIENTALE

Art. 300 D.Lgs. 152/06

Il danno ambientale è definito come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima

In linea con la direttiva 2004/35/CE, costituisce danno ambientale il deterioramento di:

- Specie animali e vegetali
- Habitat
- Acque interne e costiere
- Terreni (suolo e sottosuolo)



Ravenna, 25 settembre 2013